



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

AREA RISORSE UMANE
SETTORE CARRIERE PROFESSORI E RICERCATORI

Università degli Studi di Palermo		
Titolo	VII	Classe 1 Fascicolo 1
N. 30683	del	18.04.2012
LIOR SET 25	CC	RPA GERACI

n. 1582

Il Rettore

- VISTO il D.P.R. 11.07.1980 n. 382, istitutivo delle figure dei docenti di I e II fascia ;
- VISTA la legge 03/07/1998 n. 210 in materia di concorsi per l'accesso al ruolo delle suddette figure di docenti;
- VISTO il D.P.R. 23/03/2000 n. 117 con cui sono state regolamentate le procedure di tale reclutamento;
- VISTA la legge 30/12/2010 n. 240 pubblicata su G.U.R.I. n.10 del 14/01/2011, ed in particolare il titolo III contenente "Norme in materia di personale accademico e riordino della disciplina concernente il reclutamento";
- VISTO l'art.18 – inserito nel suddetto titolo – che, al 1° comma, così recita: "...le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9/5/1989 n.168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di I e II fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11/3/2005.....";
- VISTO il D.M. 29/7/2011 n. 336, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 203 – S.O.n.200 – dell'1/9/2011, con cui sono stati istituiti i settori concorsuali, previsti dall'art.15 della legge 30/12/2010 n. 240, nei quali fare confluire i settori scientifico disciplinari previsti dal D.M. 4/10/2000;
- CONSIDERATO che, in base alla suesposta normativa, è stato predisposto un modello di "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 della legge 240/2010";
- ATTESO che, in base all'art. 9 dello Statuto di Ateneo, nell'ultima versione emanata con D.R. 2.08.2010 pubblicato sulla GURI n. 195 del 21/08/1010, il suddetto Regolamento doveva essere approvato dal Senato Accademico;
- VISTO il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 della legge n.240/2010 " proposto dagli uffici ed approvato con modifiche dal Senato Accademico con delibera n. 7 del 27/03/2012;
- CONSIDERATO che, in base all'art. 14 dello Statuto di Ateneo, nell'ultima versione emanata con D.R. 2.08.2010, il nuovo "Regolamento" deve essere emanato dal Rettore con proprio decreto;
- ATTESO che, in base all'art. 2 (1° comma) del "Regolamento Generale di Ateneo", nell'ultima versione emanata con D.R. 15.11.2010 n. 3721, lo stesso deve essere pubblicato sul sito web di Ateneo:

Decreta

- Art. 1 E' emanato il "Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 della legge n.240/2010 ", approvato dal Senato Accademico con delibera n.7 del 27/03/2012, come da testo in allegato che fa parte integrante del presente decreto.
- Art. 2 Il suddetto Regolamento ed il presente decreto verrà pubblicato sul sito web dell'Ateneo così come previsto al 1° comma dell'art. 2 del "Regolamento Generale di Ateneo".



Il Rettore
Prof. Roberto Lagalla



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione dell'art.18 della Legge 240/2010,esitato dal Senato Accademico in data 27/3/2012 (argomento n.7).

Titolo 1 Norme generali

Art. 1 Ambito di operatività

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto del Codice etico dell'Università di Palermo e dei principi enunciati della Carta Europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11-03-2005, le procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia.

Titolo 2 Copertura mediante procedura selettiva o mediante chiamata diretta

Art. 2 Richieste delle Strutture

- 1 Ciascun Dipartimento, nei limiti della programmazione triennale del fabbisogno di personale, acquisite le indicazioni delle strutture di raccordo, richiede al Consiglio di Amministrazione la copertura di posti di professore di prima e seconda fascia.
- 2 La delibera di richiesta del Consiglio del Dipartimento proponente è adottata dalla maggioranza assoluta dei professori di 1° fascia, per la chiamata di professori di 1° fascia, e dei professori di 1° e di 2° fascia, per la chiamata di professori di 2° fascia.
- 3 Nella proposta del Consiglio di Dipartimento dovrà essere indicata una delle seguenti modalità di copertura del posto richiesto, nonché le motivazioni relative a tale scelta:
 - a) chiamata in esito a procedura selettiva attivata ai sensi dell'art. 18 (1°comma) della Legge 240/10;
 - b) chiamata diretta secondo le procedure disciplinate dall'art. 1 (9°comma) della Legge 230/05 e successive modificazioni ed integrazioni;
- 4 La delibera del Consiglio del Dipartimento proponente deve contenere i seguenti dati:
 - a) la fascia per la quale viene richiesta la procedura;
 - b) la sede di servizio;
 - c) il settore concorsuale e anche l'eventuale settore scientifico disciplinare (anche più di uno) per il quale viene richiesto il posto;
 - d) le modalità di copertura del posto, secondo quanto previsto dal precedente comma 3;
 - e) l'indicazione dettagliata delle specifiche funzioni che il professore dovrà svolgere, nonché la tipologia di impegno richiesto, didattico e scientifico e, ove previsto, assistenziale;
 - f) l'eventuale copertura finanziaria del posto richiesto da parte di enti esterni pubblici o privati, ai sensi dell'art. 18 c.3 della legge 240/10 con l'indicazione dell'ente finanziatore e delle modalità di finanziamento, che non potrà comunque avere durata inferiore a 15 anni;
 - g) nel caso di posti, che prevedano lo svolgimento di attività assistenziale, la struttura dove essa potrà essere svolta.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- La delibera del Consiglio di Dipartimento deve anche indicare la consistenza numerica di docenza (1° e 2° fascia) nel Settore Concorsuale e nel Settore Scientifico Disciplinare.
- 5 Per le procedure selettive di cui al punto a) del 3° comma del presente articolo "chiamata in esito a procedura selettiva attivata ai sensi dell'art. 18 (1° comma) della Legge 30.12.2010 n. 240":
 - a) l'eventuale indicazione di un numero massimo di pubblicazioni, che non potrà essere inferiore a dodici;
 - b) l'eventuale indicazione dei criteri di accertamento delle competenze linguistiche del candidato, anche in relazione alle esigenze didattiche relative ai corsi di studio in lingua estera.
 - 6 La delibera del Consiglio di Amministrazione di accoglimento della richiesta è adottata dopo avere acquisito il parere obbligatorio delle Strutture di raccordo e del Senato Accademico.

Art. 3

Procedure Selettive

1. La procedura selettiva per la copertura del posto viene svolta previa emanazione di un bando Rettorale, che sarà pubblicato sul sito di ateneo, su quello del Ministero e dell'Unione Europea; l'avviso del bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
2. Il bando deve contenere:
 - a) il numero dei posti per i quali si attiva la procedura di selezione;
 - b) la fascia per la quale viene attivata la procedura;
 - c) il settore concorsuale e l'eventuale settore scientifico disciplinare (anche più di uno);
 - d) l'indicazione dettagliata delle specifiche funzioni che il docente dovrà svolgere (tipologia d'impegno didattico e scientifico, e, ove previsto, assistenziale);
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande; il termine per la presentazione delle domande non potrà essere inferiore a trenta giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del bando in gazzetta ufficiale;
 - f) i requisiti soggettivi per l'ammissione alla procedura;
 - g) l'eventuale numero massimo di pubblicazioni che il candidato dovrà trasmettere che non potrà essere inferiore a dodici;
 - h) l'indicazione dei criteri generali di valutazione, cui la Commissione dovrà attenersi;
 - i) l'indicazione dei diritti e doveri del docente e del suo trattamento economico e previdenziale;
 - l) l'eventuale indicazione della lingua estera per cui effettuare l'accertamento delle competenze linguistiche del candidato;
 - m) nel caso di posti ai quali è correlato lo svolgimento di attività assistenziale, l'indicazione della struttura presso la quale tale attività potrà essere svolta.

Art. 4

Candidati ammissibili alle selezioni

- 1 Alle selezioni possono partecipare:
 - a) i candidati che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale ai sensi dell'art. 16 della Legge 240/ 2010 per il settore concorsuale e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori, purché non già titolari delle medesime funzioni superiori;
 - b) i candidati che abbiano conseguito l'idoneità in procedure concorsuali attivate ai sensi della Legge 210/1998 per la fascia corrispondente a quella per la quale viene emanato il bando, limitatamente al periodo di durata di tale idoneità (art. 29 – 8° comma – Legge n. 240/2010);



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- c) i professori, di 1° e 2° fascia, già in servizio in altri atenei alla data di entrata in vigore della Legge 240/2010 nella fascia corrispondente a quella per cui viene bandita la selezione;
 - d) gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizione di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministero.
2. Ai procedimenti per la chiamata di cui al presente regolamento non possono partecipare coloro per i quali esistano incompatibilità di legge (art. 18 c.1 lett. b della Legge 240/10) o con il codice etico dell'ateneo.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. Le commissioni giudicatrici per le procedure di selezione sono composte da tre professori, in servizio presso Atenei diversi, appartenenti al Settore Concorsuale, o, in mancanza, a Settori Concorsuali affini. Uno dei componenti può essere designato dalla struttura che ha proposto la procedura di selezione e può essere uno studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente a quella di Professore Ordinario in istituzioni universitarie o di ricerca estere, con elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale; i componenti restanti sono individuati mediante sorteggio tra i professori qualificati a far parte delle commissioni per la abilitazione scientifica nazionale per professori di 1° fascia, prevista dall'art. 6 c.2 del DPR 222 del 14.9.2011.
2. I componenti designati (ad eccezione dell'eventuale docente di Ateneo estero) devono essere inseriti nella lista di professori qualificati a far parte delle commissioni per la abilitazione scientifica nazionale per professori di 1° fascia, prevista dall'art. 6 c.2 del DPR 222 del 14.9.2011.
3. I componenti delle commissioni devono essere Professori di 1° fascia, ad eccezione delle procedure di selezione relative a professori di 2° fascia, per le quali il componente designato dalla struttura proponente può essere un Professore di 1° o di 2° fascia. I Professori di 2° fascia eventualmente designati devono soddisfare i requisiti di elevata qualificazione scientifica riconosciuta a livello internazionale, documentata da un congruo numero di pubblicazioni di alto livello negli ultimi cinque anni.
4. La Commissione è nominata con decreto del Rettore che, anche avvalendosi del parere di esperti, può preliminarmente verificare il requisito di cui ai commi 1 e 3. In caso di rinuncia o di sopravvenuta indisponibilità prima della nomina della Commissione, la procedura del sorteggio viene ripetuta.
5. La commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante ed assume le proprie deliberazioni a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 6

Modalità di svolgimento delle selezioni

1. La commissione procede alla valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell'attività didattica degli stessi e, ove previsto, dalla attività assistenziale, attestati dai documenti allegati alla domanda di partecipazione alla procedura selettiva.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. La valutazione comparativa avviene sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione, tenendo conto delle funzioni che il professore dovrà svolgere, per come specificato nel bando.
3. Al termine dei lavori la commissione individua univocamente il candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni didattico scientifiche specificate nel bando.

Art. 7

Termine del procedimento

- 1 I lavori della commissione devono essere conclusi entro quattro mesi dall'emanazione del decreto rettorale di nomina.
- 2 Il Rettore può prorogare, per una sola volta e per non più di due mesi, il termine per la conclusione dei lavori per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro i termini della proroga, il Rettore, con motivato decreto, provvede alla sostituzione della commissione ovvero dei componenti ai quali siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Decorso tale termine, il Rettore provvederà a dichiarare decaduta la commissione.
- 3 Il Rettore, con proprio decreto, accerta, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarità degli atti e dichiara il nominativo del candidato più qualificato a ricoprire il posto per cui è stata attivata la procedura selettiva. Il decreto è comunicato a tutti i candidati ed è trasmesso al dipartimento che ha richiesto il bando. Il decreto sarà pubblicato sul sito dell'Ateneo e al Ministero.
- 4 Nel caso in cui il Rettore riscontri irregolarità nello svolgimento della procedura, invia, con provvedimento motivato, gli atti alla commissione, assegnandole un termine per provvedere ad eventuali modifiche.

Art. 8

Chiamata del candidato selezionato

- 1 A conclusione della procedura, il dipartimento interessato propone, entro due mesi dalla data di approvazione degli atti, al consiglio di amministrazione la chiamata del candidato individuato dalla Commissione (art. 6 comma 3). La delibera di chiamata è adottata dalla struttura proponente con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia. La proposta di chiamata viene approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
- 2 Nel caso in cui, nel termine sopra indicato, il dipartimento non adotti alcuna delibera, lo stesso Dipartimento non potrà richiedere, nei due anni successivi alla approvazione degli atti, la copertura di un posto per la stessa fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura.
- 3 Nel caso in cui il Dipartimento che ha proposto la chiamata non adotti alcuna delibera nei termini previsti, il Consiglio di Amministrazione, previa verifica della possibilità di afferenza del vincitore ad altro Dipartimento, delibera la afferenza al Dipartimento che ha richiesto la procedura, fermo restando il divieto di cui al precedente comma 2.

Art. 9

Chiamata diretta

- 1 La delibera del Consiglio di Dipartimento di cui all'art.1 c.3 lettera b) deve contenere, oltre ai



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

dati elencati al comma 4 dello stesso articolo, la indicazione dello studioso stabilmente impegnato all'estero in attività di ricerca e insegnamento a livello universitario da almeno un triennio, che ricopre una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere. La proposta può riguardare anche studiosi che abbiano già svolto un periodo di almeno tre anni di ricerca e docenza in università italiane a seguito di chiamata diretta autorizzata dal MIUR e che abbiano conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per il quale ne viene proposta la chiamata. La proposta può riguardare altresì studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero. La proposta del Consiglio di Dipartimento deve essere comunque corredata da lettere di accreditamento delle strutture estere di appartenenza del docente di cui si propone la chiamata diretta.

- 2 Il Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere delle strutture di raccordo e del Senato Accademico, valuta le proposte dei Dipartimenti, verificando la compatibilità con le disponibilità di Bilancio e con la programmazione di Ateneo e, in caso di approvazione, inoltra la richiesta al MIUR per la prescritta approvazione.
- 3 Il Rettore, con proprio decreto, dispone la nomina dei docenti, per i quali il MIUR ha rilasciato la prescritta autorizzazione, indicando nel decreto la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito.

Titolo 3

Chiamata in esito a procedura valutativa ai sensi dell'art. 24 (commi 5 e 6)

Art. 10

Attivazione della procedura di Ateneo

- 1 L'Ateneo, di norma con cadenza annuale, emette un avviso per la presentazione di richieste di procedure di valutazione previste dall'art. 24 (commi 5 e 6) e dall'art. 29 (comma 8) della Legge 240/2010.
- 2 Per le procedure di valutazione ai fini della immissione nel ruolo dei Professori Associati, possono presentare richiesta:
 - a) i Ricercatori a TD, titolari dei contratti di cui all'art.23 c.3 lettera b) della Legge 240/10 presso l'Ateneo, che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale (art. 16 della Legge 240/2010);
 - b) i Ricercatori a TI in servizio presso l'Ateneo che hanno conseguito la abilitazione scientifica nazionale (art. 16 della Legge 240/ 2010).
- 3 Per le procedure di valutazione ai fini della immissione nel ruolo dei Professori Ordinari, possono presentare richiesta i Professori Associati o Ricercatori a TI in servizio presso l'Ateneo, che hanno conseguito abilitazione scientifica nazionale per Professori di 1a fascia (art. 16 della Legge 240/ 2010).

Art. 11

Commissioni di valutazione

1. Le valutazioni ai fini della immissione nel ruolo di Professori vengono affidate a Commissioni di Macrosettore Concorsuale, per come definiti nel DM 336 del 29/7/2011. Le Commissioni sono composte da almeno tre professori, e comunque almeno uno per ciascun Settore Concorsuale.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

2. Le Commissioni per la immissione nel ruolo dei Professori Ordinari sono costituite da Professori Ordinari; quelle per Professore Associato da Professori Ordinari o Associati. I componenti delle Commissioni vengono individuati per sorteggio tra i Professori Ordinari o Associati che, per la loro produzione scientifica, si collocano nella valutazione di Ateneo in posizione superiore a quella mediana, calcolata per il Macrosettore.
3. Nel caso in cui per un Settore Concorsuale non sia possibile soddisfare il requisito di presenza di almeno un componente, la Commissione può essere integrata da Professori appartenenti al Macrosettore. Nel caso in cui, per un Macrosettore il requisito di un minimo di tre componenti non possa essere soddisfatto, la Commissione può essere integrata da Professori appartenenti all'Area CUN a cui afferisce il Macrosettore oggetto della procedura.
4. Le Commissioni di cui al comma 2 durano in carica tre anni.

Art. 12

Valutazione per la immissione nel ruolo dei Professori Associati.

1. Le Commissioni esprimono le loro valutazioni esprimendosi su:
 - a) attività didattica;
 - b) pubblicazioni scientifiche;
 - c) complesso dell'attività scientifica e curriculare;
 - d) ove previsto, attività assistenziale.
2. Per la valutazione dell'attività didattica, in applicazione del DM 344 del 4 agosto 2011, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso di cui all'art. 9 del presente Regolamento e, in applicazione dell'art.3 dello stesso DM 344, faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
 - a) insegnamenti o moduli di insegnamenti tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) documentato impegno didattico nella partecipazione a commissioni di esami di profitto o di esami finali;
 - c) qualità e quantità di attività didattica integrativa (esercitazioni, tutoraggio, predisposizione di tesi anche in qualità di relatore);
 - d) esiti della valutazione degli studenti e della valutazione di Ateneo, se disponibili.
3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati nei cinque anni antecedenti all'avviso di cui all'art. 9 del presente Regolamento e faranno esplicito riferimento a:
 - a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Macrosettore Concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
 - d) apporto individuale del ricercatore nel caso di lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni si possono avvalere di indicatori bibliometrici.
4. Per la valutazione dell'attività scientifica e curriculare, le Commissioni faranno esplicito riferimento alla attività svolta nei cinque anni antecedenti all'avviso di cui all'art. 9 del presente Regolamento, considerando in particolare i seguenti aspetti:
 - a) documentata partecipazione a progetti di ricerca nazionali ed internazionali, e ruolo ricoperto nella stessa;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) visibilità nella comunità scientifica di riferimento, valutata anche sulla base di partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali e di premi e riconoscimenti.
5. Le Commissioni definiscono preliminarmente una griglia di punteggi da attribuire alle voci di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, attribuendo, con riferimento ad un punteggio massimo di 100, alla valutazione dell'attività didattica un punteggio massimo compreso tra 20 e 40, alla valutazione delle pubblicazioni un punteggio massimo compreso tra 40 e 60, alla valutazione dell'attività scientifica complessiva un punteggio massimo compreso tra 20 e 40. Per i macrosettori concorsuali per i quali è prevista la valutazione dell'attività assistenziale, gli intervalli sopra indicati sono così modificati: attività didattica: tra 20 e 40; pubblicazioni: tra 30 e 50; profilo complessivo: tra 10 e 30; attività assistenziale: tra 10 e 20.
6. Per ciascun richiedente, il punteggio conseguito è calcolato come media dei punteggi attribuiti individualmente dai componenti della commissione. La valutazione si intende conseguita se il richiedente ha raggiunto un punteggio maggiore o uguale a 60 e la maggioranza dei componenti della commissione ha attribuito un punteggio maggiore o uguale a 80.

Art.13

Valutazione per la immissione nel ruolo dei Professori Ordinari

1. Per le valutazioni ai fini dell'accesso alla fascia dei Professori Ordinari, è considerato requisito preliminare per procedere alla valutazione l'aver ottemperato agli obblighi derivanti dai Regolamenti di Ateneo in merito ai compiti dei Professori. Le Commissioni esprimono la loro valutazione esprimendosi su:
- a) attività didattica;
 - b) pubblicazioni scientifiche;
 - c) complesso dell'attività scientifica e profilo curricolare;
 - d) ove previsto, attività assistenziale.
2. Per la valutazione dell'attività didattica, in applicazione del DM 344 del 4 agosto 2011, le commissioni prenderanno in considerazione l'attività svolta nei cinque anni accademici precedenti all'avviso di cui all'art. 9 del presente Regolamento e, in applicazione dell'art.3 dello stesso DM 344, faranno esplicito riferimento ai seguenti aspetti:
- a) insegnamenti o moduli di insegnamenti tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
 - b) documentato impegno didattico nella partecipazione a commissioni di esami di profitto o di esami finali;
 - c) qualità e quantità di attività didattica integrativa (esercitazioni, tutoraggio, predisposizione di tesi anche in qualità di relatore);
 - d) esiti della valutazione degli studenti e della valutazione di Ateneo, se disponibili.
3. Per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, le commissioni prenderanno in considerazione i lavori pubblicati nei cinque anni antecedenti all'avviso di cui all'art. 9 del presente Regolamento e faranno esplicito riferimento a:
- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
 - b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il Macrosettore Concorsuale oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
 - c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- d) apporto individuale nel caso di lavori in collaborazione;
 - e) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le commissioni si possono avvalere di indicatori bibliometrici.
4. Per la valutazione dell'attività scientifica complessiva e curriculare, le Commissioni faranno esplicito riferimento alla attività svolta nei cinque anni antecedenti all'avviso di cui all'art. 9 del presente Regolamento considerando in particolare i seguenti aspetti:
- a) partecipazione in qualità di Responsabile (di unità di ricerca o di progetto) a progetti di ricerca nazionali ed internazionali;
 - b) conseguimento della titolarità di brevetti;
 - c) visibilità nella comunità scientifica di riferimento, valutata anche sulla base di partecipazioni in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali, di premi e riconoscimenti, di presenza nei comitati di redazione di riviste scientifiche nazionali o internazionali;
 - d) funzioni di responsabilità nell'ambito di organismi nazionali o internazionali di coordinamento della ricerca;
5. Le Commissioni definiscono preliminarmente una griglia di punteggi da attribuire alle voci di cui al comma 1 del presente articolo, attribuendo, con riferimento ad un punteggio massimo di 100, alla valutazione dell'attività didattica un punteggio massimo compreso tra 10 e 30, alla valutazione delle pubblicazioni un punteggio massimo compreso tra 40 e 60, alla valutazione del profilo complessivo un punteggio massimo compreso tra 30 e 40. Per i Macrosettori concorsuali per i quali è prevista la valutazione dell'attività assistenziale, gli intervalli sopra indicati sono così modificati: attività didattica: tra 10 e 30; pubblicazioni: tra 30 e 50; profilo: tra 20 e 30; attività assistenziale: tra 20 e 40.
6. Per ciascun richiedente, il punteggio conseguito è calcolato come media dei punteggi attribuiti individualmente dai componenti della commissione. La valutazione si intende conseguita se il richiedente ha raggiunto un punteggio medio maggiore o uguale a 60 e se la maggioranza dei componenti della commissione ha attribuito un punteggio maggiore o uguale a 80.

Art. 14

Esiti della valutazione

1. I Ricercatori a TD di cui alla lettera b) del c.3 dell'art.23 della Legge 240/10 che hanno superato la valutazione vengono inquadrati nel ruolo dei Professori Associati alla scadenza del contratto.
2. I Ricercatori e i Professori che hanno superato la valutazione entrano a far parte di liste d'attesa per la presa di servizio nel ruolo per cui hanno superato la valutazione, formulate separatamente per la 1° e la 2° fascia e per ciascuna area CUN, con un ordine che tiene conto della posizione occupata nella valutazione scientifica di Ateneo rispetto alla mediana del macrosettore di appartenenza, della distanza dai limiti di validità dell'abilitazione scientifica, della anzianità nel ruolo. La graduatoria viene formulata sulla base del punteggio Pt ottenuto dalla seguente formula: $Pt = 0.2 \cdot Pv1 + 0.1 \cdot Pv2 + 0.1 \cdot Pv3 + 0.3 \cdot Pa + 0.3 \cdot Ps$, in cui, per ciascun abilitato valutato positivamente, Pv1 è il rapporto tra la valutazione SURPLUS e quella mediana del proprio macrosettore, Pv2 è il rapporto tra la valutazione SURPLUS e quella mediana della propria area CUN, Pv3 è il rapporto tra la valutazione SURPLUS e quella mediana del proprio Settore concorsuale, Ps è il rapporto tra la durata di validità dell'abilitazione nazionale e la distanza (in anni, con arrotondamento all'intero superiore) dalla sua scadenza, Pa è il rapporto tra l'anzianità nel ruolo (di Ricercatore TI nel caso di procedure per Professore Associato, di



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

Professore Associato nel caso di procedure per Professore Ordinario) e quella mediana della stessa fascia.

3. In base alle disponibilità di bilancio, il Consiglio di Amministrazione attribuisce alle singole Aree CUN una disponibilità che verrà utilizzata per la presa di servizio in ordine progressivo.
4. Il Consiglio di Amministrazione, nella attribuzione delle risorse per le procedure di selezione, dovrà privilegiare quei Settori Concorsuali che hanno usufruito in misura minore delle prese di servizio a seguito di procedure di valutazione.

Titolo 4

Art. 15

Norme transitorie

1. Nelle more della entrata in vigore dello Statuto previsto dalla Legge 240/10 e della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze che nel presente Regolamento sono attribuite ai Dipartimenti ed alle strutture di raccordo sono da intendersi attribuite alle Facoltà, che deliberano dopo avere acquisito il parere dei Dipartimenti interessati.
2. Nelle more della piena attuazione delle modifiche statutarie, le competenze che nel presente Regolamento sono attribuite al Consiglio di Amministrazione agli art. 2, 3, 4 e 8, sono da intendersi attribuite al Senato Accademico, nell'ambito delle disponibilità di risorse stabilite dal Consiglio di Amministrazione.